

REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1991****recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86⁽⁴⁾, ha esteso alle conserve di ananassi l'applicazione di talune norme relative all'aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati; che è opportuno aggiornare i riferimenti utilizzati nel regolamento (CEE) n. 2077/85 a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione⁽⁵⁾ e della modifica della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/91 ha stabilito le nuove modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali misure devono essere estese anche alle conserve di ananassi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 è sostituito dal seguente :

** Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, sono « conserve di ananassi » gli ananassi interi o in pezzi, privi della buccia e della parte centrale dura, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in recipienti ermeticamente sigillati, con liquido di copertura di sciroppo di zucchero, aventi, previa omogeneizzazione, un tenore globale di zuccheri non inferiore al 14 % e contemplati nei codici NC 2008 20 51, 2008 20 59, 2008 20 71 e 2008 20 79.

2. Per la concessione dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi, si applicano gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, paragrafo 1, 14, 15, 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione⁽⁸⁾.

(⁸) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(²) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(³) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.

(⁴) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

(⁵) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁶) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(⁷) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.